

TI_GERICHTE 34.2018.8 vom 13. Dezember 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-12-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2018.8

FR: TI_GERICHTE 34.2018.8 du 13 décembre 2018

IT: TI_GERICHTE 34.2018.8 del 13 dicembre 2018

Regeste

Interpretazione della norma transitoria di cui all'art. 24 Lipct. Diritti acquisiti. Il calcolo delle prestazioni dovute dopo il pensionamento totale é conforme alla legge

Erwägungen

E. 0

b) finanziamento degli assicurati

Età di pensionamento

Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI

Uomini

Donne

58

0.35734

0.33402

59

0.31841

0.28999

60

0.27624

0.24199

61

0.23041

0.18957

62

0.18047

0.13219

63

0.12587

0.06923

64

0.06596

Età

Uomini

Donne

Vecchiaia

Vedovile

Vecchiaia

Vedovile

60

13.796

3.418

15.008

0.142

61

13.448

3.474

14.692

0.132

62

13.099

3.526

14.375

0.122

63

12.748

3.572

14.053

0.111

64

12.394

3.613

13.731

0.101

65

12.037

3.648

13.403

0.091

66

11.677

3.679

13.072

0.080

67

11.313

3.704

12.734

0.071

68

10.948

3.720

12.388

0.062

69

10.581

3.732

12.037

0.054

70

10.211

3.736

11.677

0.047

Età

Uomini

Donne

(AVS 64 anni)

(AVS 63 anni)

60

4.441

3.655

2.805

61

3.632

2.802

1.912

62

2.788

1.911

0.979

63

1.904

0.978

E. 0.000

65

E. 4

Per sciogliere il rapporto d'impiego prima del compimento dei 65 anni di età devono essere osservati i termini di preavviso prescritti dall'art. 59.

E. 5

L'importo annuo di pensione garantito al 31 dicembre 2012 secondo il cpv. 3 è calcolato in base alle disposizioni della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e del regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 29 maggio 1996 in vigore a quel momento, ritenuto che i tassi di conversione concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a partire dal 1° gennaio 2013 sono i seguenti: a) finanziamento dei datori di lavoro Età di pensionamento Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI Uomini Donne 58 5.96 5.256 59 5.216 4.471 60 4.441 3.655 61 3.632 2.802 62 2.788 1.911 63 1.904 0.978 64 0.976 0 b) finanziamento degli assicurati Età di pensionamento Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI Uomini Donne 58 0.35734 0.33402 59 0.31841 0.28999 60 0.27624 0.24199 61 0.23041 0.18957 62 0.18047 0.13219 63 0.12587 0.06923 64 0.06596

E. 6

Eventuali prelievi, rimborsi in applicazione delle norme LPP sulla promozione della proprietà di abitazioni o i riversamenti e i riscatti nell'ambito della procedura di divorzio modificano l'importo stabilito al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3.

E. 6.1

pag. 372, 117 V 229, giurisprudenza confermata nella STF 9C_674/2014 del 24 aprile 2015, vedi anche SZS 1994 pag. 379 consid. 6b e DTF 115 V 235 consid. 5b). La revoca di tali diritti è possibile unicamente se si fonda su una base legale, avviene a tutela di un interesse pubblico e contro risarcimento (SZS 1994 pag. 380; DTF 113 Ia 362; 106 Ia 168; 117 V 235; RDAT I-1999 pag. 29; STCA 34.1995.63 del 25 settembre 1996). Al riguardo, in una sentenza dell'8 novembre 2000, pubblicata in SJ 2001 pag. 413 seg., il TF si è riconfermato nella propria giurisprudenza ed ha in particolare rilevato: " Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les prétentions pécuniaires des magistrats ou fonctionnaires, qu'il s'agisse des prétentions salariales ou de celles relatives aux pensions, n'ont en règle générale pas le caractère de droits acquis. Elles sont en principe régies par la législation en vigueur au moment où elles doivent prendre effet, de sorte que des droits acquis ne naissent en faveur des personnes concernées que si la loi a fixé une fois pour toutes les relations en cause pour les soustraire aux effets des modifications légales, ou lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel (ATF 118 Ia 245 c. 5b p. 255, 117 V 229 c. 5b p. 234, 107 Ia 193 c. 3a p. 194, 106 Ia 163 c. Ia p. 166). Les cas échéant, la loi ne peut supprimer des droits acquis que si un intérêt public suffisant justifie cette mesure, et elle doit assurer une pleine indemnisation (ATF 119 Ia 154 c. 5c p. 161/162, 117 Ia 35 c. 3b p. 39, 117 V 229 c. 5b in fine p. 235). En l'occurrence toutefois, le recourant admet expressément qu'il ne bénéficie pas de prétentions ainsi garanties. Dans la mesure où elle ne constituent pas des droits acquis, les prétentions patrimoniales des magistrats ou fonctionnaires sont néanmoins protégées contre les interventions du législateur par les art. 8 al. 1 et 9 Cst. A l'instar de l'art. 4 aCst., ces dispositions constitutionnelles empêchent que les prétentions en cause ne soient arbitrairement supprimées ou réduites, notamment quant à leur montant, et que des atteintes aux droits concernés interviennent unilatéralement et sans justification particulière, au détriment de quelques intéressés ou de certaines catégories d'entre eux (ATF 118 Ia 245 c. 5b p. 255, 117 V 229 c. 5c p. 235, 106 Ia 163 c. Ic p. 169; voir aussi Ueli Kieser, *Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der beruflichen Vorsorge*, RSAS 43/1999 p. 290 ss, p. 308; Jacques-André Schneider, *La prévoyance professionnelle et l'égalité de traitement*, in *Aspects de la sécurité sociale 2/1993* p. 22, ch. 3 ss). Selon les circonstances, le législateur est tenu d'adopter des dispositions transitoires, soit pour éviter des conséquences ainsi prohibées, soit pour permettre aux intéressés de s'adapter à la nouvelle situation légale (arrêt du 3 avril 1996 in *Pra* 1997 p. 1, *SJ* 1996 p. 661, c. 4b; voir aussi ATF 122 V 405 c. 3b/bb p. 409). Ces dispositions transitoires ne doivent pas comporter elles-mêmes des distinctions arbitraires ou contraire à la garantie de l'égalité de traitement (arrêt du 30 septembre 1988 in *RSAS* 33/1989 p. 313, c. 4f p. 326)." (SJ 2001 pagg. 416-417) Occorre ancora ricordare che la legge va interpretata sulla base del suo testo letterale. Dal senso letterale di un testo chiaro si può derogare, tramite interpretazione, solo se vi sono ragioni obiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, le quali permettono di presumere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto. Il Tribunale federale non privilegia alcun metodo di interpretazione, ma si ispira a un pluralismo pragmatico per ricercare il senso vero della norma; in particolare si fonda sulla comprensione letterale del testo solo se ne deriva senza ambiguità una soluzione materialmente giusta (DTF 139 V 254 consid. 4.1; 126 V 438; 125 V 130 e 180; 119 V 60 e 429; *Pratique VSI* 1933 pag. 133 e 263; *RAMI* 1993 pag. 132; *RDAT I-1997* pag. 40;

Imboden / Rhinow / Krähemann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, no. 21b IV). Se il testo non è assolutamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni, conviene ricercare qual è la vera portata della norma, desumendola da tutti gli elementi che vanno considerati e meglio dai lavori preparatori, dallo scopo della norma dal suo spirito, così come dai valori sui quali si fonda o ancora tramite la relazione con le altre norme legali (DTF 119 V 429 consid. 5a; 118 Ib 191 consid. 5; 117 V 109; Pratique VSI 1993 pag. 3 consid. 3 e riferimenti ivi citati; DTF 116 II 415 consid. 5b, 527 consid. 2b). In particolare, a proposito dell'importanza e dei limiti dei lavori preparatori, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 435 l'Alta Corte si è così espressa: " b) Zu prüfen ist des Weiteren, ob die Materialien zuverlässigen Aufschluss über die Auslegung des Art. 29 septies Abs. 1 Satz 1 AHVG geben. Nach ständiger Rechtsprechung stellen sie, gerade bei jüngeren Gesetzen, ein wichtiges Erkenntnismittel dar, von dem im Rahmen der Auslegung stets Gebrauch zu machen ist (BGE 125 V 131 Erw. 5 in fine mit Hinweisen). Sie können namentlich dann, wenn eine Bestimmung unklar ist oder verschiedene, einander widersprechende Auslegungen zulässt, ein wertvolles Hilfsmittel sein, um den Sinn der Norm zu erkennen und damit falsche Auslegungen zu vermeiden. Nach gefestigter Rechtsprechung sind sie aber für sich allein nicht geeignet, direkt auf den Rechtssinn einer Gesetzesbestimmung schliessen zu lassen, weil das Gesetz sich mit seinem Erlass von seinen Schöpfern löst und ein eigenständiges rechtliches Dasein entfaltet (BGE 124 V 189 Erw. 3a). Schliesslich sind die Materialien als Auslegungshilfe nicht dienlich, wo sie keine klare Antwort geben (BGE 124 V 190 Erw. 3a mit Hinweisen)." (DTF 126 V 439; vedi pure: RDAT I-1997 pag. 42)

2.8. Nella fattispecie i cpv. 1 e 2 della norma transitoria art. 24 Lipct stabiliscono che "i diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti " (cpv. 1) e che "gli eventi coperti dall'Istituto di previdenza che si verificano dopo l'entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni " (cpv. 2). Riguardo all'art. 24 il Consiglio di Stato, nel succitato Messaggio n. 6666 del 10 luglio 2012 sulla nuova legge sull'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato (pubblicato nella Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, Volume 6, Anno parlamentare 2012-2013, pagg. 2803-2933 e di seguito Messaggio) , al commento dei singoli articoli, e nello specifico all'art. 24, per quanto qui d'interesse, ha esposto quanto segue: " (...) Cpv. 1, 2: " I cpv. 1 e 2 vengono inseriti nella norma transitoria per garantire il principio fondamentale relativo ai diritti acquisiti con le precedenti disposizioni e in base al principio secondo il quale tutti i pensionamenti soggiacciono alle disposizioni per le quali sono stati pronunciati." Cpv. 3: " Viene sancito il principio secondo il quale il nuovo piano assicurativo viene applicato a tutti gli assicurati attivi al 1° gennaio 2013, ritenuto che per gli assicurati con 50 anni e più di età vale comunque la garanzia data." Cpv. 4: " Viene esplicitata la modalità di calcolo della garanzia delle aspettative data al 31 dicembre 2012." Cpv. 5: " Il cpv. 5 conferma che i calcoli allestiti al 31 dicembre 2012, saranno mantenuti a partire dal 1° gennaio 2013 a dipendenza del momento in cui l'assicurato chiederà il pensionamento. Vengono indicati i coefficienti attuariali validi per l'onere a carico dei datori di lavoro e degli assicurati, per coloro che beneficiano delle garanzie al 31.12.2012." [...] Cpv. 9: " Si specifica che il supplemento sostitutivo AVS/AI considerato al 31 dicembre 2012 viene adeguato all'adeguamento della rendita AVS/AI, con le stesse modalità adottate nel nuovo piano assicurativo in primato dei contributi." (...)" (Messaggio pagg. 2854-2856) C on riferimento alle garanzie per gli assicurati con 50 anni di età e più alla fine del 2012 il Messaggio precisa: " (...) 2.1.9 Le garanzie per gli assicurati con 50 anni di età e più Si premette che per tutti gli assicurati al 1 gennaio 2013 verrà applicato il nuovo piano assicurativo in primato dei contributi. Ritenuto

che il rapporto fra assicurato e il proprio Istituto di previdenza deve fondarsi su un principio di buona fede è stata studiata una puntuale norma transitoria per garantire alle varie scadenze di pensionamento l'importo in franchi acquisito al 31 dicembre 2012. A sostegno ulteriore di questa misura che va a favore degli assicurati ma anche dell'istituto di previdenza stesso vi è il fatto che una buona parte di questi assicurati ha già perlomeno raggiunto il primo limite di pensionamento, per cui questi assicurati potrebbero chiedere il pensionamento secondo il diritto vigente. Di conseguenza, nel caso in cui ci dovesse essere un massiccio "esodo" di queste persone verso un pensionamento prima dei 65 anni, oltre che comportare nell'immediato evidenti difficoltà organizzative allo Stato e ai diversi datori di lavoro, comporterebbe un importante aggravio finanziario all'Istituto di previdenza, ritardando nel tempo il progetto di risanamento. Bisogna inoltre considerare che se un assicurato che ne ha diritto rinvia il pensionamento anche solo di un anno, l'Istituto di previdenza ne trae un vantaggio finanziario. Nel dettaglio si precisa che la garanzia consiste nell'importo della pensione risultante alla data del cambiamento del piano, in applicazione delle norme vigenti al 31 dicembre antecedente l'introduzione del nuovo piano assicurativo. Per ogni assicurato sarà determinato l'importo in franchi garantito anno per anno dai 58 ai 65 anni. Al momento del pensionamento effettivo verrà comparato l'importo di diritto secondo il nuovo piano in primato dei contributi, con l'importo garantito secondo il diritto vigente al 31 dicembre 2012. All'assicurato verrà riconosciuto l'importo maggiore, con l'aggiunta del supplemento sostitutivo AVS/AI valido in quel momento. Il supplemento sostitutivo AVS/AI seguirà per contro l'evoluzione delle rendite AVS. L'esempio di simulazione allegato indica in modo dettagliato le aspettative garantite con le prestazioni secondo il nuovo diritto. L'evoluzione degli stipendi tiene conto di una indicizzazione annuale dovuta al rincaro dell'1,5%. Nel caso concreto lo stipendio iniziale al 01.01.2013 è di CHF 132'107.00, a 58 anni (2014) è di CHF 134'089.00, a 60 anni (2016) è di CHF 138'142.00, mentre a 65 anni (2021) è CHF 148'818.00. Sul conto avere di vecchiaia viene accreditato al 01.01.2013 (data ipotizzata del cambiamento) il valore della prestazione di libero passaggio acquisita al 31.12.2012. In seguito il conto avere di vecchiaia viene alimentato con i bonifici Lcpd e con gli interessi. [...; esempio di conto avere di vecchiaia]

Ammontare pensione a 58 anni secondo PPC: Avere di vecchiaia: CHF 577'337.00 x 5.30% = CHF 30'599.00 Partecipazione finanziamento supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 2'628.00 Pensione effettiva CHF 27'971.00 Supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 22'940.00 Totale CHF 50'911.00

prestazioni CHF 50'911.00

Garanzia aspettative - norma transitoria al 31.12.2012: Pensione base CHF 32'523.00

Supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 22'940.00 Totale CHF 55'463.00 Ammontare pensione a 60 anni secondo PPC: Avere di vecchiaia CHF 643'443.00 x 5.52% = CHF 35'518.00

Partecipazione finanziamento supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 2'620.00 Pensione effettiva CHF 32'898.00

Supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 23'629.00 Totale prestazioni CHF 56'527.00 Garanzia aspettative - norma transitoria al 31.12.2012: Pensione base

CHF	39'987.00	Supplemento sostitutivo	
AVS/AI	CHF		23'629.00 Totale
CHF	63'616.00	Ammontare pensione a 65 anni secondo PPC -	
2021: Avere di vecchiaia	CHF 859'947.00	x	6.17% = CHF 53'059.00 + Rendita
AVS	CHF		32'275.00
Totale CHF	85'334.00	Garanzia aspettative - norma transitoria al	
31.12.2012: Pensione base			
CHF	43'129.00	+ Rendita	
AVS	CHF		32'275.00
Totale		CHF	

75'404.00 Come risulta dall'esempio che precede fino a 60 anni la garanzia esplica in modo significativo i suoi effetti. A partire da 61 anni questi effetti diminuiscono e nell'esempio mostrato a 65 anni il nuovo piano assicurativo è nettamente superiore. (...)" (Messaggio pagg. 2900-2902) Circa le pensioni di vecchiaia per gli assicurati che beneficiano delle garanzie (assicurati che alla data del cambiamento del piano hanno più di 50 anni) il Messaggio indica inoltre che: " (...) Come illustrato al punto 2.1.9 per gli assicurati che al momento del cambiamento hanno 50 anni e più di età è stata prevista una specifica norma transitoria, che prevede la garanzia dell'importo di pensione acquisito alle diverse età calcolate al 31 dicembre dell'anno antecedente il cambiamento. Prima di entrare nel dettaglio delle cifre è opportuno rilevare che la norma transitoria così come pensata, ha un'importanza rilevante per gli assicurati già in età di pensionamento o perlomeno vicini al primo limite di pensionamento. Più l'età dell'assicurato si allontana dall'età di pensionamento, tanto più lo scopo della norma transitoria perde della sua importanza e potrà, verosimilmente accadere che nel tempo le prestazioni derivanti dal nuovo piano assicurativo in primato dei contributi, al momento del pensionamento effettivo risultino superiori. In definitiva questo è lo scopo della garanzia proposta, e cioè quello di tutelare maggiormente chi si trova in età di pensionamento o vicino al pensionamento. Si auspica tra l'altro, anche nell'interesse dell'Istituto di previdenza il rinvio del pensionamento ad un'età superiore. Nell'analizzare l'effetto delle garanzie per coloro che alla data del cambiamento del piano hanno più di 50 anni bisogna distinguere tra affiliati prima del 1.1.1995 e affiliati dopo l'1.1.1995. Per i beneficiari delle garanzie è stato ipotizzato un aumento annuo dello stipendio assicurato dell'1,5% pari al rincaro previsto. Affiliati dopo l'1.1.1995 con più di 50 anni alla data di cambiamento del piano Per questi assicurati le garanzie limitano in modo molto importante la riduzione della pensione attesa rispetto al piano attuale. Per questa categoria di assicurati man mano che ci si avvicina all'età AVS il nuovo piano si avvicina alla pensione garantita e può anche essere superiore. Dati relativi ai 427 assicurati con più di 50 anni e grado di occupazione del 100%, affiliati dopo il 1.1.1995 Età alla data del cambiamento del piano %-uale pensione su stipendio AVS 58 60 62 65 50-52 %-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano -1% 35% 34% -5% 43% 40% -4% 46% 44% 1% 32% 31% 53-54 %-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano 0% 33% 33% -4% 40% 38% -4% 43% 41% 0% 28% 27% 55-57 %-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano 1% 33% 34% -2% 39% 38% -2% 41% 40% -3% 27% 25% 58 %-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano 0% 38% 38% 0% 38% 38% -2% 41% 40% -2% 27% 25% 60 %-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano 0% 0% 38% 38% -1% 26% 25% 62 %-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano 0% 3% 28% 28% 65 %-uale differenza 0% Di

principio più l'assicurato è vicino ai 50 anni, alla data del cambiamento del piano, e maggiore sarà la riduzione attesa della pensione alle diverse età di pensionamento. Con il pensionamento a 60 anni risulta una riduzione maggiore rispetto al pensionamento a 62 anni. Ciò è dato dal fatto che per il pensionamento a 60 anni l'attuale piano riserva condizioni più vantaggiose rispetto al pensionamento a 62. Affiliati prima dell'1.1.1995 con più di 50 anni alla data di cambiamento del piano Anche con le garanzie la riduzione della pensione rispetto al piano attuale è rilevante per gli assicurati ultracinquantenni alla data del cambiamento del piano affiliati prima dell'1.1.1995. In cifra assoluta questi assicurati raggiungono comunque ancora delle prestazioni pensionistiche sicuramente interessanti. Dati relativi ai 1687 assicurati con più di 50 anni e grado di occupazione del 100%, affiliati prima il 1.1.1995 Età alla data del cambiamento del piano %-uale pensione su stipendio AVS 58 60 62 65 50-52 %-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano -4% 55% 52% -6% 63% 58% -5% 64% 61% 11% 45% 38% 53-54 %-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano 3% 55% 53% -5% 63% 60% -4% 64% 62% 11% 46% 39% 55-57 %-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano 2% 55% 54% -4% 63% 60% -2% 64% 62% -8% 47% 41% 58 %-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano 0% -2% 63% 68% -2% 64% 62% -8% 47% 41% 60 %-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano 0% 0% 63% 63% -3% 46% 43% 62 %-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano 0% 0% 45% 44% 65 %-uale differenza 0% (...)." (Messaggio pagg. 2906-2908) Al Messaggio è pure stato allegato il Progetto di regolamento di previdenza, nel contenuto sostanzialmente corrispondente alla versione del 17 ottobre 2013 poi entrata in vigore retroattivamente al 1. gennaio 2013, ritenuto che l'approvazione dello stesso e dello statuto erano di competenza del neo costituito organo supremo dell'istituto di previdenza. Nel Rapporto di maggioranza 6666 R1 del 23 ottobre 2012 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 10 luglio 2012 concernente la nuova Legge sull'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato, la modifica della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995, della Legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti del 5 novembre 1954, della Legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973, della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del

E. 7

L'importo annuo garantito di cui ai cpv. 4 e 5 può essere capitalizzato parzialmente ritenuto un massimo del 50%. I tassi di conversione per la capitalizzazione dell'importo garantito di pensione sono i seguenti: Età Uomini Donne Vecchiaia Vedovile Vecchiaia Vedovile 60 13.796 3.418 15.008 0.142 61 13.448 3.474 14.692 0.132 62 13.099 3.526 14.375 0.122 63 12.748 3.572 14.053 0.111 64 12.394 3.613 13.731 0.101 65 12.037 3.648 13.403 0.091 66 11.677 3.679 13.072 0.080 67 11.313 3.704 12.734 0.071 68 10.948 3.720 12.388 0.062 69 10.581 3.732 12.037 0.054 70 10.211 3.736 11.677 0.047

E. 8

Su richiesta del beneficiario, la pensione di vecchiaia, d'invalidità, anticipata o per il coniuge e il partner registrato superstite o per orfani, inferiore al 10%, rispettivamente al 6% e al 2% della rendita minima di vecchiaia dell'AVS può essere liquidata in capitale sulla base dei tassi di conversione di cui al cpv. 7. In questo caso anche il supplemento sostitutivo AVS/AI viene liquidato in capitale sulla base dei seguenti tassi di conversione Età Uomini Donne (AVS 64 anni) (AVS 63 anni) 60 4.441 3.655 2.805 61 3.632 2.802 1.912 62 2.788

1.911 0.979 63 1.904 0.978 0.000 64 0.976 0.000 65 0.000

E. 9

Oltre all'importo garantito di pensione al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3 viene assegnato il supplemento sostitutivo AVS/AI calcolato sulla base delle norme in vigore al 31.12.2012, ritenuto che l'importo stabilito viene adeguato all'evoluzione della rendita AVS/AI massima.

E. 10

Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 che hanno conseguito 40 anni pieni di assicurazione e hanno compiuto 60 anni non vengono prelevati contributi. L'avere di vecchiaia continua ad essere alimentato con gli accrediti di vecchiaia annuali e gli interessi, secondo il regolamento di previdenza dell'Istituto.

E. 11

Gli assicurati individuali affiliati al 31 dicembre 2012 all'Istituto di previdenza, ai sensi dell'art. 11 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976, mantengono l'assicurazione indipendentemente dall'attività svolta, sempre che questo non comporti maggiori rischi per l'Istituto di previdenza.

E. 12

Al 31 dicembre 2012 la riserva matematica dei beneficiari di prestazioni è ricalcolata secondo le tabelle attuariali VZ 2010, tenuto conto del tasso tecnico del 3.5%. Questa disposizione è in vigore limitatamente al 31.12.2012.

E. 13

La Commissione della Cassa, il Comitato e i Gruppi previsti dal diritto anteriore restano in carica fino all'entrata in funzione del nuovo organo supremo. In applicazione dello statuto dell'Istituto di previdenza il Consiglio di Stato organizza l'elezione dell'organo supremo.

E. 14

L'Istituto di previdenza si impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d'impiego degli attuali dipendenti della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

E. 15

Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 affiliati alla Cassa al 31 dicembre 1994 lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento pari ai 2/3 della rendita massima AVS/AI. In caso di attività parziale, lo stipendio e la quota di coordinamento sono ridotti in misura proporzionale." Per quanto qui di rilievo, come rettamente evidenziato nella risposta, gli articoli 14a, 14b, 14c, 14e, 22 e 27 della Legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (Lcpds, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2012) prevedono: " (...) Finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI a) In generale Art. 14a 1 Il 25% del costo del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI è finanziato dalla Cassa. 2 Il 75% del costo del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI è finanziato dai datori di lavoro, rispettivamente dagli assicurati secondo gli articoli seguenti. b) Ripartizione tra datori di lavoro e assicurati Art. 14b 1 Per i beneficiari di una pensione di vecchiaia o anticipata uguale o inferiore al limite soglia di cui 14c, il finanziamento è interamente a carico del datore di lavoro. 2 Per i beneficiari di una pensione di vecchiaia o anticipata superiore al limite soglia di cui all'articolo 14c, la

ripartizione avviene secondo le seguenti proporzioni: datori di lavoro: limite
soglia pensione beneficiari di pensione: 1 – limite soglia pensione c) Limite soglia Art.
14c 1 Per i beneficiari di una pensione di vecchiaia o anticipata, il limite soglia di cui all'art.
14b è il 75% della rendita massima AVS. 2 Il limite soglia è ridotto proporzionalmente, se il
grado d'occupazione medio è inferiore al 100% o se gli anni d'assicurazione sono inferiori a
40. d) modalità di finanziamento per i datori di lavoro Art. 14d 1 Il finanziamento dei datori
di lavoro avviene con un versamento unico alla Cassa al verificarsi del pensionamento. 2 Le
tabelle tecniche attuariali per il calcolo del premio unico sono pubblicate nel Regolamento.
e) Modalità di finanziamento per gli assicurati Art. 14e 1 Il finanziamento degli assicurati
avviene tramite una riduzione, determinata in modo attuariale, della pensione di vecchiaia.
2 Le tabelle tecniche attuariali per il calcolo della riduzione della pensione di vecchiaia
sono pubblicate nel Regolamento. [...]. 2. Pensioni di vecchiaia Art. 22 1 La pensione di
vecchiaia corrisponde all'1.5% dello stipendio determinante per ogni anno di assicurazione
tra l'affiliazione e il pensionamento per anzianità, ritenuto un massimo del 60%. Lo
stipendio determinante corrisponde allo stipendio assicurato medio degli ultimi 10 anni, ma
al minimo al 90% dell'ultimo stipendio assicurato. 2 I periodi con grado d'occupazione
ridotto o nullo diminuiscono proporzionalmente la durata d'assicurazione. 3 Se lo stipendio
ha subito una riduzione per cambiamenti della classificazione (art. 10 cpv. 2 lett. a) b) c)
che si verificano dal 1° gennaio 1984, lo stipendio assicurato determinante per il calcolo
della pensione viene aumentato in modo proporzionale. 4 La percentuale della rendita di
vecchiaia è aumentata del 10% dell'aliquota di vecchiaia per ogni figlio minorenne o agli
studi beneficiario di una rendita completa AVS/AI, ritenuto un supplemento massimo per
tutti i figli del 50%. 5 La percentuale della rendita di vecchiaia degli assicurati che per
particolari disposizioni legali sono collocati a riposo dopo i 65 anni è aumentata dell'1,5%
per ogni anno supplementare di assicurazione, e può anche superare il massimo fissato al
cpv. 1. 6 Il periodo di assicurazione è calcolato in giorni e corrisponde al periodo di
contribuzione, più quello acquistato. 7 Lo stipendio determinante è quello valido al 31
dicembre di ogni anno; per l'anno del pensionamento, fa stato l'ultimo stipendio assicurato
acquisito. [...]. Supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI Art. 27 1 Il pensionato per
invalidità o vecchiaia ha diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto che non
percepisce una rendita AVS/AI. 2 Il supplemento sostitutivo ammonta all'80% della rendita
massima AVS/AI che il beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso. Le norme AVS/AI
sono determinanti per stabilire il diritto al supplemento sostitutivo. 3 Il supplemento
sostitutivo è ridotto proporzionalmente per i dipendenti che chiedono di essere collocati a
riposo con meno di 40 anni di assicurazione, ed è proporzionale al grado di occupazione
medio valido per il calcolo della pensione. 4 ... 5 In caso di capitalizzazione della rendita
secondo l'art. 17 cpv. 5 della presente legge, il supplemento sostitutivo è pure versato in
forma capitalizzata. I tassi di conversione sono specificati nel Regolamento. (...)" (V, pagg.
3 e 4). Inoltre, gli articoli 11a e 11b del Regolamento della cassa pensioni dei dipendenti
dello Stato (Rcpds, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2012) stabiliscono: "(...)
Finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI a) Modalità di
finanziamento per i datori di lavoro (art. 14d Lcpd) Art. 11a Il finanziamento del
supplemento sostitutivo AVS/AI a carico dei datori di lavoro è calcolato secondo la
seguente tabella. Età pensionabile Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento
sostitutivo AVS/AI Uomini Donne 58 5.960 5.256 59 5.216 4.471 60 4.441 6.655 61 3.632
2.802 62 2.788 1.911 63 1.904 0.978 64 0.976 0.000 65 0.000 b) Modalità di finanziamento
per gli assicurati (art. 14e Lcpd) Art. 11b Il finanziamento del supplemento sostitutivo

AVS/AI a carico del beneficiario avviene secondo la seguente tabella. Età pensionabile
Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI Uomini
Donne 58 0.35734 0.33402 59 0.31841 0.28999 60 0.27624 0.24199 61 0.23041 0.18957 62
0.18047 0.13219 63 0.12587 0.06923 64 0.06596 0.00000 65 0.00000 (...)" (V, pag. 5).

2.5. Per quanto riguarda il contenuto della garanzia introdotta dall'art. 24 cpv. 4 Lipct, che si fonda sulla Lcpd e Rcpd in vigore fino a quel momento, vale a dire la garanzia per gli assicurati attivi già 50enni al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, l'istituto convenuto l'ha illustrato come segue: "(...) 4) Calcolo prestazioni garantite ex art. 24 Lipct dal 01.01.2013 L'art. 24 cpv. 4 Lipct recita che agli assicurati "che al 31 dicembre 2012 hanno un'età di 50 anni o più, in caso di pensionamento anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge, è garantito l'importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6 mesi riferite all'età al momento del pensionamento, contano un anno ". Per stabilire, al 31.12.2012, gli importi di pensione alle varie età di pensionamento (che sarebbero cadute negli anni a venire), è stato utilizzato il grado di occupazione valido al 31.12.2012 per tutti gli anni seguenti (ogni età di pensionamento ha pertanto un proprio grado d'occupazione medio G), mentre lo stipendio determinante, per tutte le età di pensionamento, è corrisposto alla media dei 10 anni precedenti al 2012, ma almeno al 90% dello stipendio assicurato 2012. Quanto evidenziato sopra dell'art. 24 cpv. 4 Lipct significa che al momento del pensionamento fa stato l'età intera più vicina (ritenuto che 6 mesi valgono un anno), con la particolarità illustrata nel capitolo 4.1). Ad esempio, se il pensionamento avviene tra i 60 anni e 6 mesi e i 61 anni e 5 mesi, viene attribuita la rendita di vecchiaia e il supplemento sostitutivo AVS/AI dei 61 anni. In altre parole, riprendendo l'esempio precedente (nato a gennaio 1952 ed entrato in CPDS al 01.09.1977), in caso di prepensionamento al 01.09.2013, cioè a 61 anni e 7 mesi, all'interessato verrebbero corrisposte le prestazioni di vecchiaia previste calcolate a 62 anni (cioè al 31.01.2014), e meglio: · Gli anni di assicurazione sarebbero quelli calcolati dal 01.09.1977 al 31.01.2014 (invece che al 31.08.2013); · Il grado di occupazione medio sarebbe quello calcolato dal 01.09.1977 al 31.01.2014 (invece che al 31.08.2013); · Lo stipendio determinante si basa in ogni caso sulla media degli stipendi assicurati dal 2003 al 2012 (ultimi 10 anni al momento del cambiamento di piano assicurativo), garantito almeno il 90% dello stipendio assicurato 2012; · La riduzione vitalizia della rendita di vecchiaia per tener conto del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico dell'assicurato sarebbe calcolata sulla base del fattore di moltiplicazione al 31.01.2014, cioè quello corrispondente all'età di 62 anni. Detta altrimenti, con il calcolo delle prestazioni di vecchiaia secondo la norma transitoria ex art. 24 Lipct, il calcolo dei giorni di assicurazione non è più stato fatto al giorno esatto del pensionamento, bensì alla fine del mese del compimento dell'età intera più vicina (laddove 6 mesi contano un anno). Similarmente, per il fattore di moltiplicazione relativo al finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico dell'assicurato non hanno più fatto stato gli anni compiuti al momento del pensionamento, bensì l'età intera più vicina (laddove 6 mesi contano un anno), con l'eccezione illustrata nel capitolo 4.1) e che è alla base della petizione del signor AT 1. Evidentemente, ne consegue che per chi beneficia del pensionamento nei 6 mesi precedenti il compimento degli anni, la garanzia dà prestazioni maggiori o uguali rispetto al sistema di calcolo in vigore al 31.12.2012, mentre per chi beneficia del pensionamento nei 5 mesi successivi al compimento degli anni, la garanzia dà prestazioni uguali o inferiori rispetto al sistema di calcolo in vigore al 31.12.2012. Questa semplificazione, voluta dal Legislatore cantonale, ha quindi almeno due benefici: 1.

Permette di evitare di dover mantenere, a livello informatico, per 15 anni e oltre tutte le complicazioni dovute al vecchio piano in primato delle prestazioni accanto a quello attuale in primato dei contributi; con questa semplificazione è in effetti stato sufficiente calcolare e registrare i valori di pensione alle età di pensionamento 58-65 anni (più, come vedremo nel capitolo 4.1), il valore di pensione per chi beneficia del pensionamento tra i 64 anni e 6 mesi e i 64 anni e 11 mesi per gli uomini e tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni e 11 mesi per le donne); 2. Per gli assicurati è molto più facile capire quale siano le prestazioni di diritto garantite. Si noti come, per il calcolo della riduzione vitalizia della rendita di vecchiaia per tener conto del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico dell'assicurato, la norma transitoria ex art. 24 Lipct sia a vantaggio degli assicurati rispetto a quanto praticato prima del 2013. In effetti, se il prepensionamento avviene a 60 anni e 5 mesi, sia prima del 2013 che dopo, il fattore di moltiplicazione è quello dell'età di 60 anni, mentre se il prepensionamento avviene a 60 anni e 6 mesi, prima del 2013 si sarebbe applicato [il] fattore di moltiplicazione di 60 anni, mentre dal 01.01.2013 quello dei 61 anni (siccome l'età intera più vicina a 60 e 6 mesi sono i 61 anni), fattore più basso che determina pertanto una decurtazione della rendita più bassa. 4.1) Eccezione per chi beneficia del pensionamento tra i 64 anni e 6 mesi e i 64 anni e 11 mesi per gli uomini e tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni e 11 mesi per le donne Quanto precedentemente esposto trova un'eccezione per gli uomini che beneficiano del prepensionamento tra i 64 anni e 6 mesi e i 64 anni e 11 mesi, così come, per analogia, per le donne che beneficiano del prepensionamento tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni e 11 mesi. Seguendo il principio enunciato all'inizio del capitolo 4) ("le frazioni di almeno 6 mesi riferite all'età al momento del pensionamento, contano un anno"), nei casi appena evocati gli uomini avrebbero avuto diritto alle prestazioni dei 65 anni (64 anni per le donne), salvo che, a 65 anni (64 anni per le donne) non vi sarebbe alcun diritto al supplemento sostitutivo AVS/AI siccome l'età di pensionamento ordinaria AVS sarebbe già sopraggiunta. Tuttavia, in realtà, a quel momento l'età effettiva degli uomini non sarebbe ancora di 65 anni (64 anni per le donne) e pertanto, l'art. 24 cpv. 9 Lipct ("Oltre all'importo garantito di pensione al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3 viene assegnato il supplemento sostitutivo AVS/AI calcolato sulla base delle norme in vigore al 31.12.2012 [...] ") e l'art. 27 cpv. 1 Lcpds ("Il pensionato per invalidità o vecchiaia ha diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto che non percepisce una rendita AVS/AI") ci impone di versare questa prestazione fino al compimento dei 65 anni (64 anni per le donne). D'altro canto, però, anche l'art. 14a Lcpds ("Il 75% del costo del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI è finanziato dai datori di lavoro, rispettivamente dagli assicurati [...] ") ci impone di riscuotere il finanziamento dovuto per questa prestazione a carico dell'assicurato. La soluzione adottata dall'IPCT per risolvere questa contraddizione è stata quindi quella, pragmatica, di introdurre un (unico) valore di pensione ad hoc per chi beneficia del pensionamento tra i 64 anni e 6 mesi e i 64 anni e 11 mesi per gli uomini e tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni e 11 mesi per le donne. Questo valore tiene fede al principio " le frazioni di almeno 6 mesi riferite all'età al momento del pensionamento, contano un anno" nella misura in cui il calcolo degli anni di assicurazione viene effettuato alla fine del mese del compimento dei 65 anni per gli uomini (64 anni per le donne) – di fatto quindi "regalando" dei mesi di assicurazione agli assicurati –, ma applicando, come fino al 31.12.2012, il fattore di moltiplicazione per il finanziamento a carico dell'assicurato del supplemento sostitutivo AVS/AI degli anni compiuti al momento del pensionamento (ossia i 64 anni per gli uomini e i 63 anni per le donne). Questo in piena analogia a quanto effettuato fino al 31.12.2012. Chi beneficia del pensionamento ex art. 24 Lipct tra i 64 anni

e 6 mesi e i 64 anni e 11 mesi per gli uomini e tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni e 11 mesi per le donne ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia uguale o maggiore a quella cui avrebbe avuto diritto al 31.12.2012 secondo il vecchio ordinamento. Per un uomo, la rendita di vecchiaia è maggiore rispetto a quella che sarebbe stata calcolata al 31.12.2012, se a 64 anni lo stesso non ha ancora raggiunto i 40 anni di assicurazione (in quanto approfitta dei mesi "bonus" tra il pensionamento e la fine del mese del compimento dei 65 anni). Sarà invece uguale in caso contrario, ossia se a 64 anni ha già raggiunto i 40 anni di assicurazione (in tal caso i mesi "bonus" non hanno effetto sulla pensione). È importante infine sottolineare che il supplemento sostitutivo AVS/AI è una prestazione sovra-obbligatoria, non prevista dalla LPP. Sulla base dell'art. 49 LPP (libertà operativa), che prevede che "gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste [...]", la CPDS prima e l'IPCT dopo hanno fissato il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI come abbiamo visto (cioè in modo collettivo). Dal momento che vi è il versamento di questa prestazione è necessario pure incassare i contributi previsti per finanziarla (come sancito dall'art. 14a Lcpds). (...) (V, pagg. 7-9). Con queste modalità di computo viene in altre parole stabilito un importo di pensione fisso (che l'assicurato al minimo percepirà alle diverse età possibili di pensionamento) che non può più essere modificato, riservato il cpv. 6 del citato art. 24 Lipct (in argomento vedi le STCA 34.2014.18 del 2 giugno 2015 e 34.2014.12 del 16 marzo 2015). 2.6. Tema del presente contendere è l'assunto dell'attore secondo il quale l'ipct, a torto, "(...) nonostante il signor AT 1 abbia pagato per 11 mesi i contributi previdenziali durante il 64 esimo anno, ha applicato l'articolo 24, cpv. 5 della Lipct, che prevede un finanziamento dell'assicurato pari allo 0,06596 "per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI". La riduzione della rendita per il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI non avviene, come lascerebbe intendere l'articolo 24, cpv. 5 Lipct, sulla base del montante di supplemento sostitutivo totale effettivamente percepito dal prepensionato, ma sulla base del montante calcolato nell'intero 64.esimo anno. La qual cosa penalizza il signor AT 1, avendo egli beneficiato del supplemento sostitutivo AVS/AI per un solo mese (settembre 2017) e per un prepensionamento imposto dalla legge in vigore per i docenti cantonali. Secondo l'ICPT si tratta unicamente di un procedimento per semplificare il calcolo in questi casi. Secondo il ricorrente si tratta di una semplificazione non proporzionale e illegittima, che lo danneggia vita natural durante. (...) (I). Controverta è dunque la portata della garanzia prevista dall'art. 24 cpv. 4 Lipct per gli assicurati che al 31 dicembre 2012 avevano un'età di 50 anni o più e, in particolare, l'applicazione dei tassi di conversione concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI ai sensi del cpv. 5 dello stesso articolo. L'istituto di previdenza convenuto – sostenendo, da una parte che "(...) l'attore non può essere seguito nel suo ragionamento in quanto il principio di proporzionalità [...] cui fa appello deve essere misurato sull'insieme delle prestazioni di vecchiaia percepite e non su un singolo elemento delle stesse. (...) (V, pag. 2) e, dall'altra parte, che "(...) la richiesta di effettuare una riduzione della rendita di vecchiaia proporzionale all'effettivo godimento del supplemento sostitutivo AVS/AI non può essere accolta nei termini richiesti dall'attore. In effetti, come avremo modo di circostanziare, questa riduzione è proporzionale in termini di anni, ma non di mesi, in quanto presso l'allora CPDS non è mai stata fatta alcuna interpolazione di fattori attuariali riferiti a una data età, in quanto non prevista né dalla Lcpds né dal Rcpds. (...) (V, pag. 2) – si è confermato nel proprio calcolo esposto al consid. 1.3. Come si vedrà nel proseguito la modalità di calcolo adottata dall'ipct è conforme alla normativa legale e regolamentare applicabile e deve essere confermata dal TCA. 2.7.

Occorre precisare che per costante giurisprudenza federale le pretese pecuniarie dei funzionari non sono considerate diritti acquisiti. Il rapporto di servizio, in quanto di diritto pubblico, è infatti disciplinato dalla relativa legislazione e segue, per quel che concerne i suoi aspetti patrimoniali, la sua evoluzione. Di conseguenza, gli istituti di previdenza di diritto pubblico – non però i fondi di previdenza di diritto privato – possono modificare le loro disposizioni anche senza che in essa sia contenuta un'espressa riserva di modifica. Questa libertà è limitata dall'arbitrio e dal principio dell'uguaglianza di trattamento (DTF 127 V 255-256; RDAT I-1999 pag. 29; SZS 1994 pag. 379 consid. 6b). Le pretese di salario e quelle pensionistiche possono, quindi, configurare diritti acquisiti solo nella misura in cui la legge definisce i rapporti una volta per tutte e li sottrae agli effetti dell'evoluzione della legge stessa oppure quando siano date garanzie in relazione con un singolo rapporto d'impiego (DTF 138 V 366 consid.).

E. 19

dicembre 1963 e del Decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati dell'ordine giudiziario dell'11 dicembre 1985 (pubblicato nella Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, Volume 6, Anno parlamentare 2012-2013, pagg. 2934-3018, di seguito Rapporto di maggioranza), nelle osservazioni in merito ai singoli articoli, circa l'art. 24, si rileva che “(...) sono specificate le norme transitorie a tutela dei diritti degli assicurati con 50 e più anni di età. (...)” (Rapporto di maggioranza, pag. 2953). Nell'allegata “Lettera della Sottocommissione del 14.8.2012 (domande del gruppo PS): risposta del Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa n. 4178 del 22.8.2012”, quanto agli impiegati e docenti assunti prima del 1. gennaio 1995 che risulterebbero essere quelli colpiti dai maggiori peggioramenti introdotti dal nuovo piano assicurativo, il Consiglio di Stato ha precisato che “(...) il piano di risanamento allestito in collaborazione con il perito ha quale obiettivo principale il risanamento della CPDS sull'arco di 39 anni. Inoltre il piano assicurativo della CPDS dovrà prevedere prestazioni per le quali esiste il relativo finanziamento. Pertanto, al momento attuale, non vi sono ulteriori spazi di miglioramento delle prestazioni, oltre all'aumento degli accrediti di vecchiaia (+1 % per rapporto alla proposta del 2010 della Commissione della CPDS) da noi deciso. Nel progetto del messaggio è prevista una specifica norma transitoria per tutelare le persone con 50 anni e più d'età, che prevede la garanzia delle prestazioni acquisite alle diverse scadenze di pensionamento (58 anni fino a 65 anni) calcolate al 31 dicembre 2012. Questa norma transitoria è stata concepita secondo il principio di una ragionevole buona fede che ogni assicurato deve avere nel proprio Istituto di previdenza, nel senso che quest'ultimo non dovrebbe modificare in modo significativo le prestazioni nei confronti di un assicurato che progressivamente si avvicina all'età che da diritto al pensionamento o al prepensionamento o che già ha un'età che gli permetterebbe di far capo a queste possibilità. Questa garanzia è stata estesa fino all'età di 50 anni per un motivo oggettivamente sostenibile. Infatti, qualora un assicurato volesse completare le prestazioni pensionistiche della CPDS con una copertura individuale aggiuntiva (ad esempio costituendo un terzo pilastro) deve poter disporre di un lasso di tempo adeguato allo scopo. Un'estensione ulteriore delle garanzie a favore degli assicurati attuali metterebbe a rischio l'equilibrio del nuovo piano assicurativo allestito con notevole impegno dalla Commissione della CPDS, con il supporto del perito. Con queste argomentazioni riteniamo quindi che spingersi oltre a quanto già previsto, a parere di questo Consiglio non è giustificato e ragionevolmente non proponibile. Può servire inoltre rammentare che i vari interventi di riforma parziale succedutisi in passato hanno creato delle disparità di trattamento fra i vari assicurati (ad esempio fra gli assicurati

affiliati alla CPDS prima dell'1.1.1995 e quelli affiliatisi a decorrere da tale data). Ne consegue che un nuovo piano assicurativo che non conosce simili disparità di trattamento previdenziale fra assicurati inevitabilmente comporta cambiamenti diversi fra le varie categorie di assicurati. (...)” (Rapporto di maggioranza, pag. 2994). In merito all’art. 24, nell’allegata “Lettera della Sottocommissione del 5.9.2012 (questioni tecniche relative alla nuova legge sull’Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato): risposta dell’Amministrazione della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 21.9.2012” viene indicato che “(...) per gli assicurati che al 31.12.2012 avranno compiuto 50 anni e più di età verrà calcolato l'importo di pensione che costituirà la garanzia di diritto, per rapporto alla pensione che verrà stabilita alle diverse scadenze di pensionamento secondo il nuovo piano in primato dei contributi. Il calcolo avverrà sulla base dello stipendio determinate stabilito al 31.12.2012 (media di 10 anni), computando il numero di anni alle diverse scadenze (58 anni fino a 65 anni), e proiettando il grado di occupazione valido al 31 dicembre 2012, anche qui alle diverse scadenze (58 anni fino a 65 anni). L'importo così ottenuto sarà "congelato" e quindi non sarà più modificato. Al momento del pensionamento effettivo questo importo sarà comparato con quello ottenuto secondo il nuovo piano assicurativo. L'assicurato avrà diritto all'importo superiore. Per rispondere in modo concreto vi allegiamo un calcolo esplicativo. (...)” (Rapporto di maggioranza, pag. 3012).

2.9. Da un approfondito esame dei lavori preparatori (cfr. consid. 2.8), emerge che il legislatore, nell’ambito della costituzione dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino e della modifica della relativa legge, come già in passato in occasione delle modifiche della Lcpd, ha prestato particolare attenzione ai diritti acquisiti per quanto riguarda le pensioni in essere al momento del cambiamento. Ha quindi innanzitutto riconosciuto il carattere di diritti acquisiti, secondo le precedenti disposizioni, in relazione alle prestazioni (in particolare: la pensione e il supplemento sostitutivo) calcolate e versate agli assicurati secondo le precedenti disposizioni legali (art. 24 cpv. 1 Lipct). Le prestazioni già acquisite dai beneficiari di pensione al momento dell’introduzione del nuovo piano assicurativo, sono quindi state garantite nel loro ammontare nominale (Messaggio, pag. 2902, punto 2.1.10). Il cpv. 2 del medesimo articolo esplicita poi il principio generale per il quale con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni gli eventi successivi soggiacciono a queste ultime. D’altra parte, tramite l’introduzione di una disposizione transitoria specifica (art. 24 cpv. 4 Lipct), il legislatore ha voluto tutelare gli assicurati già cinquantenni o oltre, ossia quelli più prossimi al pensionamento, mediante una garanzia finalizzata a limitare in modo importante la riduzione della pensione prospettata rispetto al piano precedente. Questa scelta è innanzitutto del tutto legittima. Nella succitata sentenza pubblicata in SJ 2001 pagg. 413-422 il TF, in contesto diverso, ma che presenta delle analogie col caso che ci occupa, ha ricordato che: " (...) Le législateur est toutefois aussi autorisé, en règle générale, à soumettre d'emblée tous les magistrats ou agents concernés, y compris les anciens, à la nouvelle réglementation; il peut également adopter une solution intermédiaire, qui consiste, par exemple, à maintenir la situation antérieure seulement pendant une période déterminée. Dans certaines conditions, une telle solution peut apparaître obligatoire du point de vue de l'art. 9 Cst. ou 4 aCst. (arrêt précité du 3 avril 1996, loc. cit.). Par ailleurs, compte tenu de la grande liberté du législateur dans l'aménagement du statut de la fonction publique, il peut aussi se justifier d'accorder, au contraire, une situation plus favorable aux magistrats ou agents nouvellement engagés (arrêt du 20 janvier 1999 dans la cause S., non publié, c. 3a). (...)” (SJ 2001, consid. 5b, pag. 420) Il legislatore ticinese, per quanto riguarda gli assicurati che al 31 dicembre 2012 avevano già 50 anni e più non ha quindi definito i

rapporti una volta per tutti sottraendoli agli effetti dell'evoluzione della legge stessa (cfr. su questo tema: DTF 117 V 235 e RDAT I-1997 pag. 42), bensì unicamente su uno specifico punto (quello della pensione) l'ha sottoposto, a determinate condizioni, alle vecchie disposizioni legali. Ora, questo Tribunale deve innanzitutto concludere che a ragione l'istituto di previdenza convenuto ha sostenuto che la norma transitoria in oggetto ha inteso concedere agli assicurati cinquantenni una garanzia delle aspettative ad un determinato importo di pensione, calcolato secondo il precedente disciplinamento legale, assoggettando tuttavia tale garanzia a ben determinati requisiti e in particolare alla riserva del verificarsi di eventi come quelli contemplati esplicitamente dal cpv. 6 dell'art. 24 (riserva, questa, sulla quale questo Tribunale già si è pronunciato nelle STCA 34.14.12 del 16 marzo 2015 e 34.2014.18 del 2 giugno 2015 e che non riguarda la presente fattispecie). Per gli assicurati attivi con 50 anni di età e più, la Lipct contempla una puntuale norma transitoria "(...) per garantire alle varie scadenze di pensionamento l'importo in franchi acquisito al 31 dicembre 2012. (...) " (Messaggio, pag. 2900, punto 2.1.9). Tale garanzia consiste esplicitamente "(...) nell'importo della pensione risultante alla data del cambiamento del piano, in applicazione delle norme vigenti al 31 dicembre antecedente l'introduzione del nuovo piano assicurativo. (...) " (Messaggio, pag. 2900, punto 2.1.9). Il privilegio legale consiste, ancora, nella garanzia "(...) dell'importo di pensione acquisito alle diverse età calcolate al 31 dicembre dell'anno antecedente il cambiamento. (...) " ossia al 31 dicembre 2012 (Messaggio pag. 2906, punto 2.2.3), ritenuto come l'importo garantito secondo il cpv. 4 risulta dai "(...) calcoli allestiti al 31 dicembre 2012 (...) " (Messaggio pag. 52, Commento al cpv. 5 dell'art. 24 citato al consid. 2.8). In altre parole: nel caso di assicurati attivi alla data dell'entrata in vigore della nuova legge, l'importo di pensione oggetto di garanzia è quello stabilito al 31 dicembre 2012 sulla situazione acquisita e presente a quel momento e con le proiezioni alle diverse scadenze di pensionamento. Al momento del pensionamento effettivo verrà dunque comparato tale importo di pensione (garantito secondo il diritto vigente al 31 dicembre 2012) con l'importo di diritto secondo il nuovo piano in primato dei contributi e all'assicurato verrà riconosciuto l'importo maggiore, con l'aggiunta del supplemento sostitutivo AVS/AI valido in quel momento (Messaggio pag. 2900, citato al consid. 2.8). Ora, laddove la legge all'art. 24 cpv. 4 prevede espressamente che per tali assicurati " è garantito l'importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6 mesi riferite all'età al momento del pensionamento, contano un anno ", quest'ultimo essendo calcolato in base alle disposizioni della previgente legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e relativo regolamento e all'art. 24 cpv. 5 fissa i tassi di conversione concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo a partire dal 1. gennaio 2013, la stessa è chiara e inequivocabile e non necessita di essere ulteriormente interpretata. Questo Tribunale rileva che stabilendo che "(...) le frazioni di almeno 6 mesi riferite all'età al momento del pensionamento, contano un anno (...) " la legge ha così permesso di fissare, come esplicitamente voluto dal legislatore, gli importi di pensione alle varie età di pensionamento (dai 58 anni fino ai 65 anni) in modo da poterli congelare e quindi non più modificare (cfr. il Rapporto di maggioranza, pag. 3012 citato al consid. 2.8) . Infatti, a tutela degli assicurati attivi con 50 anni di età e più, il legislatore ha voluto che al momento del pensionamento effettivo l'importo congelato fosse comparato con quello ottenuto secondo il nuovo piano assicurativo riconoscendo quale diritto acquisito quello superiore. In questo senso a ragione l'ipct ha rilevato che "(...) questa semplificazione, voluta dal Legislatore cantonale, ha quindi almeno due benefici: 1. Permette di evitare di dover mantenere, a livello informatico, per 15 anni e oltre tutte le

complicazioni dovute al vecchio piano in primato delle prestazioni accanto a quello attuale in primato dei contributi; con questa semplificazione è in effetti stato sufficiente calcolare e registrare i valori di pensione alle età di pensionamento 58-65 anni (più, come vedremo nel capitolo 4.1), il valore di pensione per chi beneficia del pensionamento tra i 64 anni e 6 mesi e i 64 anni e 11 mesi per gli uomini e tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni e 11 mesi per le donne); 2. Per gli assicurati è molto più facile capire quale siano le prestazioni di diritto garantite. (...)” (V, punto 4, pag. 8). Per il calcolo dell’importo da congelare per coloro che vengono pensionati tra i 64 anni e 6 mesi e i 64 anni e 11 mesi per gli uomini (e quindi, come nel caso dell’attore, in un momento in cui effettivamente non aveva ancora 65 anni) e tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni e 11 mesi per le donne, questo Tribunale rileva quanto segue: • l’art. 24 cpv. 9 Lipct stabilisce che “oltre all’importo garantito di pensione al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3 viene assegnato il supplemento sostitutivo AVS/AI calcolato sulla base delle norme in vigore al 31.12.2012, ritenuto che l’importo stabilito viene adeguato all’evoluzione della rendita AVS/AI massima” ; • i cpv. 4 e 5 dell’art. 24 Lipct, per stabilire l’importo annuo di pensione garantito al 31 dicembre 2012, rinviano alla legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 (Lcpds) e al Regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 29 maggio 1996 (Rcpds); • secondo l’art. 27 cpv. 1 Lcpds il pensionato per invalidità o vecchiaia ha diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto che percepisce una rendita AVS/AI; • per l’art. 14a cpv. 2 Lcpds il 75% del costo del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI è finanziato dai datori di lavoro e dagli assicurati; • l’art. 11b Rcpds fissa il fattore di moltiplicazione “per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI” , per il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico degli assicurati, secondo una tabella identica a quella di cui all’art. 14 cpv. 5 lett. b della Lipct. In applicazione delle succitate norme, in questa evenienza, l’ipct ha considerato “(...) un (unico) valore di pensione ad hoc per chi beneficia del pensionamento tra i 64 anni e 6 mesi e i 64 anni e 11 mesi per gli uomini e tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni e 11 mesi per le donne. (...)” (V, punto 4.1, pag. 9) precisando che “(...) questo valore tiene fede al principio "le frazioni di almeno 6 mesi riferite all'età al momento del pensionamento, contano un anno" nella misura in cui il calcolo degli anni di assicurazione viene effettuato alla fine del mese del compimento dei 65 anni per gli uomini (64 anni per le donne) – di fatto quindi "regalando" dei mesi di assicurazione agli assicurati –, ma applicando, come fino al 31.12.2012, il fattore di moltiplicazione per il finanziamento a carico dell’assicurato del supplemento sostitutivo AVS/AI degli anni compiuti al momento del pensionamento (ossia i 64 anni per gli uomini e i 63 anni per le donne). (...)” (V, punto 4.1, pag. 9). Procedendo in questo modo infatti, come rettamente rilevato nella risposta di causa, “(...) chi beneficia del pensionamento ex art. 24 Lipct tra i 64 anni e 6 mesi e i 64 anni e 11 mesi per gli uomini e tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni e 11 mesi per le donne ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia uguale o maggiore a quella cui avrebbe avuto diritto al 31.12.2012 secondo il vecchio ordinamento. Per un uomo, la rendita di vecchiaia è maggiore rispetto a quella che sarebbe stata calcolata al 31.12.2012, se a 64 anni lo stesso non ha ancora raggiunto i 40 anni di assicurazione (in quanto approfitta dei mesi "bonus" tra il pensionamento e la fine del mese del compimento dei 65 anni). Sarà invece uguale in caso contrario, ossia se a 64 anni ha già raggiunto i 40 anni di assicurazione (in tal caso i mesi "bonus" non hanno effetto sulla pensione). (...)” (V, punto 4.1, pag. 9). Ricordato che con la nuova Lipct del 6 novembre 2012 – che ha introdotto, tra l’altro, il cambio del piano assicurativo (da un piano assicurativo in primato delle prestazioni ad un piano assicurativo in primato dei contributi) con il passaggio dal primato delle prestazioni al primato dei

contributi – si è proceduto ad un cambiamento epocale e radicale per tutti gli assicurati attivi al 1. gennaio 2013, che la volontà del legislatore è stata quella di sottoporre a un piano di risanamento completo la Cassa pensione dei dipendenti dello Stato ponendo delle solide basi per non più incorrere in perdite strutturali importanti ad ogni pensionamento e che a tutela degli assicurati attivi con 50 anni di età e più la norma transitoria prevede che (se superiore a quello ottenuto secondo il nuovo piano assicurativo) l'importo di pensione garantito è quello stabilito e congelato al 31 dicembre 2012, questo Tribunale deve confermare il calcolo effettuato dall'ipct tanto per le prestazioni pensionistiche quanto per il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI riconosciuto limitatamente al mese di settembre 2017 (cfr. consid. 1.1, 1.3 e 2.3). Infatti, innanzitutto va rilevato che la prestazione calcolata in base all'art. 24 Lipct è – incontestatamente e come risulta dal “Foglio di calcolo per uomo da 64 anni e 6 mesi fino a 64 e 11 mesi” (cfr. doc. 17) – superiore a quella a cui avrebbe avuto diritto l'attore in applicazione del nuovo piano assicurativo in base al principio del primato dei contributi. L'attore non può inoltre essere seguito laddove, adducendo che l'art. 24 cpv. 5 Lipct prevede un finanziamento “per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI” , sostiene che “(...) la riduzione della rendita per il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI non avviene, come lascerebbe intendere l'art. 24, cpv. 5 Lipct, sulla base del montante di supplemento sostitutivo totale effettivamente percepito, ma sulla base del montare calcolato nell'intero 64.esimo anno. (...)” (I). Come visto, l'art. 11b Rcpds – allorquando la riduzione veniva fatta su base annuale e non su base mensile come sembrerebbe pretendere l'attore – prevedeva già, per il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico degli assicurati, il fattore di moltiplicazione “per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI” e secondo una tabella identica a quella di cui all'art. 14 cpv. 5 lett. b della Lipct . In questo senso, a ragione e questo Tribunale può fare proprio quanto indicato nella risposta di causa e meglio che “(...) laddove un'interpolazione viene effettuata, ciò viene sempre esplicitato, come ad esempio all'art. 22 cpv. 6 Lcpds, che precisa che gli anni di assicurazione da moltiplicare per l'1.5% indicati al cpv. 1 devono essere calcolati in giorni. In effetti, anche il calcolo della capitalizzazione parziale della rendita di vecchiaia (cfr. art. 17 cpv. 4 Lcpds e art. 13a Rcpds) è sempre stato effettuato sulla base degli anni compiuti al momento del pensionamento. Anche qui a seguito del fatto che non vi è una disposizione esplicita che preveda l'interpolazione mensile dei fattori. D'altronde, in Regolamenti di altre casse pensioni, se vengono effettuate delle interpolazioni mensili di fattori, questo viene indicato esplicitamente (si vedano i Regolamenti di previdenza della cassa pensioni del Canton Zurigo, della cassa pensioni della Confederazione o della cassa pensioni della Migros ad esempio, tutti disponibili pubblicamente sui rispettivi siti internet). Lo stesso IPCT, nel suo Regolamento di previdenza (Ripct) che regola l'attuale piano in primato dei contributi, all'art. 16 indica esplicitamente che i tassi di conversione sono calcolati al mese esatto al momento del pensionamento. Diversamente, di nuovo, per i fattori di moltiplicazione per il costo del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico di dipendenti e datori di lavoro (cfr. artt. 59 e 60 Ripct) non viene indicata interpolazione alcuna, alla stessa stregua degli art. 11a e 11b del precedente Rcpds. (...)” (V, punto 5, pag. 10). Quanto alla censura secondo la quale la semplificazione del calcolo operata dall'ipct non sarebbe proporzionale – l'asserita illegittimità della stessa va infatti qui negata per le ragioni sopra esposte – , questo Tribunale rileva quanto segue. Così come esposta in modo del tutto generico – “(...) secondo il ricorrente si tratta di una semplificazione non proporzionale e illegittima, che lo danneggia vita natural durante. (...)” (I) – vi sarebbe da chiedersi se detta

eccezione sia o meno ricevibile essendo che il principio della proporzionalità non è un diritto costituzionale con portata propria ma deve essere fatto valere in relazione alla violazione di un diritto fondamentale (in argomento vedi la STF 2D_2/2011 del 27 gennaio 2011 che rinvia alla DTF 131 I 91 consid. 3.3 pag. 99 e rinvii). In ogni caso questo Tribunale non vede motivo per ritenere che il calcolo – effettuato in corretta applicazione dell’art. 24 Lipct e che ha permesso di stabilire che la prestazione ottenuta con la norma transitoria è superiore a quella che risulterebbe con il nuovo piano assicurativo in base al principio del primato dei contributi – , così come esposto al “Foglio di calcolo per uomo da 64 anni e 6 mesi fino a 64 e 11 mesi” (cfr. doc. 17), alla luce dell’accurato esame effettuato da questo Tribunale e, lo si ribadisce, in corretta applicazione della dell’art. 24 Lipct, sia sproporzionato . In questo senso questo Tribunale ritiene pertinente (e fa quindi proprio) quanto esposto nella risposta di causa e meglio che: “(...) Ricordiamo che il deficit della CPDS al 31.12.1994 si attestava a CHF 340 milioni, mentre al 31.12.2016 esso era salito a CHF 2'489 milioni. Vi è stato pertanto un aumento del deficit di oltre CHF 2 miliardi sull'arco di poco più di 20 anni. La ragione di questo peggioramento è unicamente da ricercare nella discrepanza tra le prestazioni versate e i contributi incassati e nel fatto che tutti i tentativi di risanamento hanno avuto un effetto concreto solo decenni dopo, invece di incidere immediatamente (emblematico in questo senso il passaggio dai 30 anni ai 40 anni di assicurazione, per poter beneficiare del massimo delle prestazioni, introdotto con il 01.01.1995, ma applicabile unicamente agli assicurati entrati in CPDS dopo il 1995 oppure il fatto che gli aumenti di stipendio, estremamente costosi in un piano in primato delle prestazioni, non erano finanziati né dall'assicurato né dal datore di lavoro). La riforma della CPDS/IPCT entrata in vigore il 01.01.2013, con il passaggio dal primato delle prestazioni al primato dei contributi, è stato un cambiamento epocale e radicale, che ha infine messo delle solide basi per non più incorrere in perdite strutturali importanti ad ogni pensionamento. Di nuovo però, è stata introdotta una norma transitoria (l'art. 24 Lipct) che di fatto ritarda di 15 anni gli effetti di questo risanamento. Evidentemente quanto precede è a tutto vantaggio degli assicurati, come il signor AT 1, che erano già nella CPDS nel 1995 e avevano almeno 50 anni al 31.12.2012. Di riflesso, altrettanto evidentemente, come detto, queste disposizioni sono invece a tutto svantaggio delle generazione di assicurati attivi arrivate dopo (ossia, in particolare, i nati nel 1963 e successivamente). Queste generazioni di assicurati, assieme ai propri datori di lavoro, devono e dovranno versare ancora a lungo degli importanti contributi di risanamento (1% per gli assicurati e 6% per i datori di lavoro) proprio per finanziare il deficit generato dalle prestazioni non sufficientemente finanziate dalle generazioni precedenti, con la prospettiva inoltre, al pensionamento, di beneficiare di prestazioni nettamente inferiori rispetto a chi li ha preceduti. Con i parametri attuariali applicati dall'IPCT al 31.12.2017, i tre pensionamenti del signor AT 1 sono costati alla CPDS/IPCT gli importi seguenti (al netto dei contributi di risanamento e straordinari versati dall'assicurato (1%) e dal datore di lavoro (6%) in vigore dal 01.01.2013): 1° pensionamento al 01.10.2012 al 25%: ca. CHF 192'000; 2° pensionamento al 01.09.2013 al 25%: ca. CHF 132'000; 3° pensionamento al 01.09.2017 al 50%: ca. CHF 158'000. Totale costo pensionamento AT 1 ca. CHF 482'000. A causa degli insufficienti contributi sia da parte dell'assicurato che del datore di lavoro, il pensionamento del signor AT 1 è costato in totale all'IPCT quasi mezzo milione di franchi, ma l'interessato con la petizione in oggetto contesta la riduzione della sua rendita di vecchiaia di CHF 384 all'anno (ossia CHF 32 al mese) in quanto in contropartita ha ricevuto unicamente un singolo versamento di CHF 940. Inoltre, come ricordato in precedenza, egli ha sempre ricevuto almeno quello cui avrebbe

avuto diritto al 31.12.2012, quand'anche di più (ad esempio in occasione del 2° pensionamento). (...)” (V, punto 7, pagg. 12 e 13). 2.10. In conclusione l’istituto di previdenza convenuto, nel “Conteggio prestazioni” del 28 agosto 2017 (doc. 10) e in quello del 27 settembre 2017 (doc. 4), ha stabilito in maniera conforme alla legge le prestazioni dovute all’attore dopo il pensionamento totale dal 1. settembre 2017 (cfr. consid. 1.1) . La petizione va quindi respinta. 2.11. La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1 LPTCA).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.